

# Rifiuti: semplificazioni per il trasporto di rifiuti di metalli

---

15 Febbraio 2018

Il ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto 1 febbraio 2018 (G.U. del 8 febbraio 2018 n. 32) con il quale sono state stabilite modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei **rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi**, in attuazione dell'art. 1, co. 123, della legge 124/2017.

Il decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il decreto, in particolare, introduce un nuovo modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) da utilizzare nel caso di "microraccolta", ossia di trasporto con lo stesso veicolo di rifiuti raccolti presso più produttori/detentori.

Il nuovo modello di FIR è molto simile a quello "ordinario" previsto dal dm 145 del 1998 e contiene tutte le indicazioni essenziali per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, la principale differenza attiene alla sezione relativa ai produttori/detentori, che risulta "allargata".

Viene infatti data la possibilità di inserire in un unico formulario fino a 10 produttori con relativi punti di raccolta, nel caso si superi tale valore è necessario compilare un formulario aggiuntivo (all. B).

Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione viene chiarito che:

- ciascun produttore, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, deve riportare nel formulario il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo;
- il formulario va redatto sempre in 4 copie, di cui una copia rimane presso l'ultimo produttore, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario;
- il destinatario deve trasmetterne la quarta copia all'ultimo produttore dei rifiuti ed una fotocopia del formulario stesso agli altri produttori o detentori intervenuti (art. 3).

In allegato il decreto del ministero dell'Ambiente 1/2018

[31524-DM 01-02-2018 Allegato A.pdf](#)[Apri](#)

[31524-DM 01-02-2018.pdf](#)[Apri](#)